

Incentivi fiscali all'investimento in *start-up* innovative

Relazione illustrativa

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. crescita *bis*), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto un quadro di riferimento organico - Sezione IX, agli articoli da 25 a 32 - per favorire la nascita, la crescita e l'investimento in imprese *start-up* innovative.
2. La disciplina si applica sia alle *start-up* “innovative” costituite dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 179/2012 (20 ottobre 2012), sia a quelle già costituite a tale data, sempre che l'attività d'impresa sia svolta da non più di 48 mesi.
3. L'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179/2012 definisce *start-up* innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, ovvero la *Societas* Europea, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Ai fini della qualificazione della *start-up* come “innovativa”, il comma 2 dello stesso articolo prevede una serie di requisiti che devono obbligatoriamente essere presenti e, tra i quali, giova segnalare: lo svolgimento dell'attività d'impresa da non più di 48 mesi, il limite, pari a 5 milioni di euro, del valore della produzione, il divieto di distribuzione degli utili, l'oggetto sociale esclusivamente o prevalentemente volto allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
4. Sono stati, altresì, previsti, ulteriori requisiti che, contrariamente a quelli segnalati nel punto 3, si caratterizzano per la loro alternatività. Infatti, è sufficiente la presenza di almeno uno di essi ai fini della qualifica della *start-up* come “innovativa”. Essi riguardano: l'importo minimo delle spese in ricerca e sviluppo (R&S); l'impiego di personale altamente qualificato; il possesso di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
5. Tra le misure volte a creare un clima favorevole allo sviluppo delle *start-up* innovative e ad aumentarne la capacità attrattiva dei capitali privati, l'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, facendo ricorso alla leva fiscale, ha introdotto degli incentivi di natura temporanea, per il triennio 2013-2015. Tali incentivi fiscali sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, nella forma, rispettivamente, della detrazione d'imposta ovvero della deduzione dal reddito e sono calcolati sulle somme investite direttamente nelle *start-up* innovative ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative.
6. Il presente decreto interministeriale disciplina, ai sensi del comma 8 del citato articolo 29, le modalità di attuazione dei predetti incentivi fiscali, la cui efficacia è subordinata alla autorizzazione comunitaria richiesta ex articolo 108 del TFUE per la verifica della compatibilità della disciplina agevolativa con il mercato interno. A tal fine, nel decreto in commento sono state richiamate, già nel preambolo, le fonti comunitarie e, in particolare, gli Orientamenti destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02, come modificate dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05) e la Raccomandazione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), cui ricondurre i benefici in questione. E' di tutta evidenza, infatti, che, per le caratteristiche sopra delineate, le *start-up*

innovative rientrano nella definizione comunitaria di PMI, per cui è possibile fare riferimento ai citati Orientamenti e uniformarsi ai dettami ivi indicati.

7. Il testo del provvedimento consta di 7 articoli, l'ultimo dei quali dedicato alla individuazione della data di entrata in vigore stabilita nel giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

8. L'articolo 1, nel circoscrivere l'ambito di applicazione dei suddetti incentivi fiscali, reca, esclusivamente ai fini del presente decreto, le definizioni di "*start-up* innovativa"; di *start-up* "a vocazione sociale", per le quali la norma di rango primario riserva maggiori vantaggi "di natura indiretta", elevando la misura delle deduzioni/detractions spettanti ai soggetti che investono in tali *start-up*; di "incubatore (di imprese) certificato", ossia della società che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012, offre vari servizi alla *start-up* innovativa attraverso la messa a disposizione di strutture, attrezzature e la regolazione di rapporti con partner finanziari; di "organismi di investimento collettivo del risparmio e altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative".

9. Al riguardo, si chiarisce che la nozione di *start-up* innovativa comprende anche le *start-up* non residenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, "ove compatibili", a condizione di essere residenti in Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e di esercitare nel territorio dello Stato italiano un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione.

10. Tra i requisiti compatibili, ad esempio, si potranno annoverare il periodo di svolgimento dell'attività, il limite del valore della produzione annua, l'oggetto dell'attività.

11. Con riferimento alla individuazione degli OICR che investono prevalentemente in *start-up* innovative, ossia della prima categoria di soggetti per il tramite dei quali è possibile effettuare l'investimento agevolato nelle *start-up*, l'articolo 1 precisa che sono tali quelli che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato detengono azioni o quote di *start-up* innovative in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio.

12. Con riferimento, invece, alla individuazione delle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative, ossia dell'altra categoria di soggetti per il tramite dei quali è possibile effettuare l'investimento agevolato nelle *start-up*, l'articolo 1 precisa che sono tali quelli che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato detengono azioni o quote di *start-up* innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio. Il successivo comma 2 dell'articolo 2 precisa che quando l'intermediazione dell'investimento avviene tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle *start-up* innovative.

13. L'articolo 2 individua l'ambito soggettivo, precisando che le agevolazioni fiscali - nella forma di detrazione/deduzione - si applicano ai soggetti passivi dell'IRPEF, nonché ai soggetti passivi dell'IRES, che effettuano, direttamente o indirettamente (nell'accezione sopra individuata) un investimento, mediante conferimento in denaro, in una o più *start-up* innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, avuto riguardo al periodo d'imposta del conferente. Per verificare se l'investimento sia effettuato in uno dei periodi di imposta agevolati,

occorre individuare il periodo di imposta di rilevanza del conferimento in base alle prescrizioni contenute nell'articolo 3, commi 3 e 4.

14. Nel rispetto degli Orientamenti destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), si chiarisce, all'articolo 2, comma 3, lettera a), che le agevolazioni fiscali non si applicano nel caso di investimento effettuato tramite OICR e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica. Parimenti, alla successiva lettera b) è precisato che le agevolazioni non si applicano nel caso di investimenti in *start-up* innovative che si qualificano come imprese in difficoltà o imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

15. Un'ulteriore preclusione all'accesso dei benefici è disposta dal decreto-legge n. 179/2012 e riportata alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto, laddove si prevede che i benefici non sono concessi alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati, nonché agli OICR e alle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative. La finalità della disposizione è quella di evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti e di garantire, al contempo, l'immissione di nuovi capitali nelle *start-up* innovative.

16. L'esclusione dall'accesso alle agevolazioni disposta alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 nei confronti dei soggetti che esercitano una influenza notevole direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate ovvero congiuntamente con i familiari sulle società *start-up* innovative muove da considerazioni simili a quelle di cui al punto 14, posto che la giurisprudenza comunitaria è ormai orientata in tal senso per i casi analoghi alla disciplina di favore di cui al decreto prevista per le *start-up* innovative. L'esclusione si applica sia ai soggetti persone fisiche sia alle persone giuridiche.

17. L'articolo 3 definisce l'ambito oggettivo dell'incentivo fiscale, illustrando la nozione di investimento agevolato. In tale contesto, il comma 1, a presidio dell'effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio, stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della *start-up* innovativa o della società di capitali che investe prevalentemente in *start-up* innovative. Pertanto, il beneficio è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della *start-up* innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale in presenza di *start-up* già costituite.

18. Al fine di rendere neutrale la scelta della modalità di realizzazione dell'investimento, viene precisato che il beneficio spetta anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni, nonché all'acquisizione di quote degli OICR, come precedentemente definiti.

19. Il comma 2 dell'articolo 3 equipara ai conferimenti in denaro la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di incremento del capitale sociale, con l'eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Tale misura prevede, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle *start-up* innovative di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi del reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti. Ne consegue, stante anche lo spirito della norma, che, in via generale, l'agevolazione spetta solo se il credito origina da un'operazione diversa da una cessione di beni o prestazione di servizi, mentre è fruibile, comunque, dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al citato articolo 27 del decreto-legge n.

179/2012, che, rinunciando ai propri crediti nei confronti delle *start-up* innovative, all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale, di fatto, evitano fuoriuscita di capitali dalla *start-up*.

20. I commi 3 e 4 individuano il periodo di imposta in cui rileva il conferimento, al fine di verificare se lo stesso sia stato effettuato in un periodo di imposta agevolato. Il periodo di imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto di operare la detrazione dall'imposta o la deduzione dal reddito, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, per l'ipotesi di investimento effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative, in cui per la determinazione dell'entità dell'investimento effettuato ed agevolabile è necessaria la certificazione dell'intermediario.

21. Infine, il comma 5 chiarisce con riguardo alle *start-up* innovative non residenti che la misura del beneficio è proporzionale all'incremento del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni site in Italia.

22. L'articolo 4 disciplina le agevolazioni fiscali ai fini IRPEF e IRES. In particolare, i primi due commi dettano le regole per gli incentivi riservati alle persone fisiche sotto forma di detrazione dall'imposta. Nel rispetto della norma di rango primario è stabilito che i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, per ciascun periodo d'imposta. In tal senso, il risparmio d'imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente persona fisica sarà pari a euro 95.000 annui. L'importo è ottenuto applicando all'ammontare massimo del conferimento agevolabile (euro 500.000) la detrazione d'imposta del 19%.

23. Tenuto conto che l'importo della detrazione spettante potrebbe non trovare capienza nell'imposta lorda, l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

24. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice e, per effetto dell'articolo 5 del TUIR, per i soci di società ad esse equiparate, l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di euro 500.000 è riferito al conferimento in denaro effettuato dalla società. Ne consegue che due soci che possiedono ciascuno il 50% delle quote di una società di persone che effettua un conferimento in una *start-up* di euro 600.000, beneficiano ciascuno della detrazione del 19% su un massimo di euro 250.000.

25. Il comma 3 dell'articolo 4 disciplina il beneficio fissato per i soggetti IRES, stabilendo che questi possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, in ciascun periodo d'imposta. In tal senso, il risparmio d'imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente sarà pari, similmente a quanto previsto per le persone fisiche, a euro 99.000 annui. L'importo è ottenuto applicando all'importo massimo deducibile, pari al 20% dell'investimento massimo agevolabile (euro 1.800.000), l'aliquota IRES del 27,5% ($1.800.000 \times 0,20 \times 0,275$).

26. L'agevolazione per i soggetti IRES opera mediante una deduzione dal reddito complessivo dichiarato.

27. A differenza delle agevolazioni che si applicano al reddito di impresa, l'incentivo in commento non può, pertanto, generare o incrementare una perdita fiscale; di conseguenza, nei casi in cui la deduzione spettante superi il reddito complessivo, i soggetti destinatari dell'agevolazione, in

assenza di disposizioni specifiche, perderebbero la possibilità di fruire del beneficio per la parte eccedente il reddito complessivo. Per tale motivo, analogamente a quanto stabilito per le persone fisiche, tali soggetti potranno riportare in avanti l'eccedenza non utilizzata, pari all'importo spettante a titolo di deduzione per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

28. La limitazione temporale al riporto della suddetta eccedenza consente di uniformare il trattamento dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma giuridica adottata. In tal modo, infatti, sia per l'imprenditore individuale sia per le società di persone sia per i soggetti IRES il risparmio d'imposta che si ottiene è utilizzabile fino a un massimo di 4 esercizi.

29. Il comma 5, al fine di consentire di "sfruttare" appieno il beneficio da parte dei singoli partecipanti, precisa che in caso di società aderenti al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, l'eventuale eccedenza è trasferibile alla *fiscal unit* ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso. In tal modo, il riporto della eventuale eccedenza non utilizzata resta nella disponibilità della singola società e nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato dalle singole società ovvero, per la parte che non trova capienza in esso, nuovamente oggetto di trasferimento alla *fiscal unit*. I benefici sono fruibili in tali termini anche nel caso di opzione al consolidato mondiale.

30. Il comma 6 prevede il caso della opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, chiarendo che la società partecipata trasparente attribuisce l'eventuale eccedenza a ciascun socio, a titolo definitivo, in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili. Ciò significa che l'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato dal socio nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

31. Al fine di isolare l'ulteriore possibilità concessa a tali regimi opzionali del consolidato e della trasparenza societaria si chiarisce che le eccedenze generatesi anteriormente all'esercizio dell'opzione e ancora residue nel periodo in cui è esercitata l'opzione per uno di tali regimi non sono più trasferibili.

32. Il successivo comma 7 si limita a riportare la disciplina di favore riservata alle *start-up* a vocazione sociale dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, secondo cui l'investimento, diretto o indiretto, effettuato in tali società, consente al conferente di beneficiare di un incremento delle aliquote previste per la detrazione dall'imposta sulle persone fisiche (che è aumentata al 25%) e per la deduzione dal reddito complessivo dei soggetti IRES (che è aumentata al 27%). Inoltre, nel ribadire la stessa disciplina di favore riservata anche agli investimenti in *start-up* innovative in ambito energetico, tale comma 7 definisce l'ambito oggettivo delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, rinviando ai codici ATECO 2007, puntualmente individuate da una apposita tabella allegata al decreto.

33. Nel rispetto degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 le agevolazioni sono consentite sempre che l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla *start-up* in ogni periodo d'imposta agevolato non sia superiore a euro 2.500.000. In tal caso, il riferimento è al periodo d'imposta della conferitaria *start-up*. Ne consegue che, qualora una società dovesse ricevere conferimenti in denaro in un unico esercizio pari, ad esempio, a euro 3.000.000, tutti i soci conferenti non avrebbero diritto ad alcuna detrazione/deduzione, neanche per

la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di euro 2.500.000.

34. Infine, con l'intento di evitare ogni incertezza di natura interpretativa, il successivo comma 9 chiarisce espressamente che le agevolazioni disciplinate dal decreto sono cumulabili con le altre misure di favore disposte dall'articolo 27 del decreto-legge n. 179/2012 in materia di remunerazione con strumenti finanziari della *start-up* innovativa e dell'incubatore di imprese certificato.

35. L'articolo 5 dispone le condizioni necessarie per beneficiare dell'agevolazione. Trattasi di disposizioni necessarie volte ad assicurare al beneficiario l'acquisizione della documentazione probante le operazioni a cui riconnettere le agevolazioni. Più precisamente nel caso di un investimento diretto, il beneficiario è tenuto a ricevere dalla *start-up* e conservare tale documentazione. Nel caso, invece, di un investimento indiretto per il tramite di OICR o di altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative, saranno quest'ultime a ricevere e conservare i documenti delle *start-up* necessari anche per le certificazioni di cui al comma 2.

36. La suddetta documentazione consta principalmente di una certificazione della *start-up* innovativa che attesti il rispetto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 4, relativamente al periodo di imposta di maturazione del beneficio, nonché di una copia del piano di investimento della *start-up* innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima *start-up* innovativa, sui relativi prodotti, sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

37. Nel rispetto degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), tra le informazioni contenute dal piano di investimento dovrà essere presente una descrizione delle *exit strategy*, al fine di garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione.

38. Il comma 2 riguarda l'ipotesi in cui l'investimento agevolato è effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative. In detta situazione, è indispensabile per operare la detrazione o la deduzione, che il rispetto dei requisiti e l'entità dell'investimento agevolabile sia certificato dall'intermediario entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi del beneficiario. Pertanto, se tale condizione necessaria per fruire dell'agevolazione si realizza successivamente al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il comma 3 stabilisce che il contribuente avrà diritto a beneficiare della detrazione o della deduzione nel periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effettuato il conferimento. Se, quindi, ad esempio, è effettuato un conferimento in denaro da parte di una persona fisica il 15 dicembre 2013 in un "intermediario" che ha il periodo d'imposta 1 dicembre – 30 novembre, poiché il calcolo dell'importo agevolabile può essere effettuato solo con riferimento al bilancio chiuso il 30 novembre 2014, data in cui è già scaduto il termine per la presentazione dell'Unico PF 2014, il beneficiario computerà l'agevolazione in diminuzione delle imposte dovute per l'anno 2014 utilizzando Unico PF 2015.

39. L'articolo 6 disciplina il regime di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In via generale, il principio sotteso all'individuazione delle fattispecie che generano ipotesi di decadenza delle agevolazioni, con conseguente ripresa a tassazione delle somme relative ai benefici fruiti, deriva dalla necessità di dare all'investimento effettuato un periodo minimo di durata pari ad almeno due anni dalla data in cui rileva l'investimento agevolato (cd. *holding period*). Muovendo, quindi, da tale assunto, il decreto ha individuato i casi che generano decadenza. Tra essi merita sottolineare

che la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento agevolato comporta la decadenza dai benefici anche se parziale. Ne consegue che la cessione parziale di alcune quote o azioni possedute penalizza il beneficiario sull'intero importo utilizzato a titolo di detrazione/deduzione e, quindi, anche per la quota parte correlata alle azioni o quote che continuano a permanere nella sfera giuridica del conferente. E', inoltre, previsto che tra le ipotesi di decadenza vi rientrano anche gli atti volontari di riduzione del capitale sociale o restituzione delle riserve costituite con sovrapprezzi azioni: la finalità del precetto cui riconnettere la decadenza dai benefici va ricercata nella necessità di scongiurare incrementi di capitale fittizi realizzati al solo fine di fruire dell'agevolazione.

40. Il comma 2 prevede che nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative, l'*holding period* deve essere verificato in capo alla società "intermediaria".

41. La disciplina regola, quindi, in modo diverso l'investimento tramite OICR da quello effettuato tramite altre società di capitali. Nei punti 11 e 12, si è visto, che il beneficio spetta in misura differente a seconda se l'investimento è effettuato per il tramite di una OICR ovvero di altra società di capitali, in quanto solo in questo ultimo caso lo stesso spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle *start-up* innovative. Tale proporzionalità non è presente nel caso delle OICR che garantiscono, quindi, sempre l'integrale spettanza del beneficio. L'ulteriore differenza è evidenziata nel precedente punto 39 in cui si chiarisce che l'*holding period* deve essere verificato in capo alla società "intermediaria". Nulla, invece, si prevede, al riguardo nel caso di investimento effettuato per il tramite di OICR. La diversa disciplina muove, da una duplice considerazione: gli OICR sono, a differenza delle altre società di capitali "intermediarie", soggetti vigilati e, quindi, offrono anche ai fini del controllo, maggiori garanzie; l'investimento effettuato in una OICR "dedicata" agli investimenti in *start-up* innovative è, di fatto, un investimento finalizzato, nell'intento dell'investitore ad incrementare il capitale delle *start-up*. Viceversa, l'investimento effettuato per il tramite di altre società di capitali, consentendo di diventare soci di queste ultime, postula, di regola, nel caso di specie, una commistione tra socio e società "intermediaria", che autorizza a considerare l'investimento stesso equivalente ad un investimento diretto.

42. Opera in modo diverso dal cd. *holding period*, la causa di decadenza dovuta alla perdita da parte della *start-up* innovativa, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione "speciale" del registro delle imprese, di uno dei requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4. La scelta di individuare tale fattispecie quale causa di decadenza è di tutta evidenza. Ad ogni modo, anche in questo caso, per dare certezza ai rapporti di natura tributaria sorti, la decadenza opera solo se la perdita di quei requisiti si verifichi entro due anni dalla data in cui è stato effettuato il conferimento agevolato.

43. Il comma 3 dell'articolo 6, invece, individua i casi per i quali, pur spogliandosi dell'investimento, non si perde l'agevolazione fiscale e che sono ricollegabili ai trasferimenti a titolo gratuito o *mortis causa* e alle operazioni straordinarie delle società conferitarie e/o conferenti di cui agli articoli da 170 a 181 del TUIR: nel caso di trasferimento a titolo gratuito il comma chiarisce che sull'*holding period* rileva la data dell'investimento originario; nel caso di trasferimento *mortis causa*, la scelta di evitare penalizzazioni deriva dalla circostanza che l'atto di successione delle partecipazioni dal dante causa all'avente causa non dipende da atti volontari, nel caso di operazioni straordinarie delle società conferitarie e/o conferenti la scelta è dovuta alla necessità non solo di evitare di ingessare inutilmente operazioni di riassetto societarie, ma, addirittura, di favorire il processo di aggregazione delle *start-up* innovative in vista di una crescita e uno sviluppo delle stesse. Resta ferma, in questo ultimo caso, la possibilità dell'Agenzia delle entrate di sindacare l'eventuale elusività di operazioni poste in essere al solo fine di beneficiare

degli incentivi nelle ipotesi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni straordinarie “aggregative” vi sia “confusione” tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e *start up* conferitaria.

44. Ulteriore deroga sancita dal citato comma 3 si ha nel caso di perdita dei requisiti, di cui ai precedenti punti 3 e 4, correlata alla naturale scadenza della qualifica di *start-up*. In tale ottica, quindi, non è causa di decadenza dall’agevolazione il venir meno della qualifica di *start-up* innovativa per il decorso dei 48 mesi previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, ovvero del diverso periodo individuato dal comma 3 del citato articolo 25 per le *start-up* già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Resta, comunque, ferma la necessità di rispettare l’*holding period*, ancorché siano cessati i requisiti, al fine di evitare di effettuare i conferimenti in denaro in prossimità della scadenza della qualifica di *start-up* innovativa, al solo fine di fruire del beneficio, eludendo il vincolo del mantenimento dell’investimento per almeno 2 anni.

45. Circa gli effetti della decadenza, la procedura di restituzione, disposta al comma 4 dell’articolo 6, distingue l’ipotesi del beneficiario soggetto passivo ai fini IRPEF da quello ai fini IRES. In entrambi i casi, comunque, è previsto che il recupero del beneficio è attuato con riferimento al periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione.

46. Per le persone fisiche occorre incrementare l’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il pagamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

47. Per i soggetti IRES occorre incrementare il reddito di periodo dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito complessivo nei periodi d’imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sulla differenza tra l’imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.